



COMUNE DI MONTEDINOVE

**Regolamento comunale
recante norme per la ripartizione dell'incentivo
di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50**

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «Codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di lavori, servizi e forniture a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, ai sensi dell'art. 24 del Codice.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all'art. 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art. 106 del codice, ad eccezione della fattispecie di cui allo stesso art. 106, comma 2 del codice.
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.
4. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori, forniture e servizi

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 113 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del responsabile preposto al servizio tecnico, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività

che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici incaricati dell'ufficio della direzione lavori/contratto in possesso dei requisiti di cui all'art. 24 comma 3 del codice assumono la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori tecnici che redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
5. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Capo II

Ripartizione dell'incentivo

Art. 5. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:
 - a) a) il responsabile del procedimento: 10%;
 - b) b) il tecnico o i tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici firmando i relativi elaborati: 7%;
 - c) c) i collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 3%;
 - d) d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori, ed il coordinatore in fase di esecuzione: 70%;
 - e) e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 5%;
 - f) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur

non assumendo la direzione lavori e RUP, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 5%.

3. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione del comma che precede.

Art. 6. Incarichi interi o parziali

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

Capo III

Termini temporali e penalità

Art. 7. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Capo IV

Disposizioni diverse

Art. 8. Pagamento del compenso incentivante

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni.

Capo V

Norme finali

Art. 9. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli incentivi maturati alla data di entrata in vigore del Codice e quindi da calcolare sui progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19 aprile 2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19 aprile 2016 (così come previsto dalla Deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 18 del 2/5/2016).
4. Gli incentivi maturati precedentemente alla data di entrata in vigore del Codice saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 10. Disposizioni finali di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme del Codice (D.Lgs. 50/2016) ed alle disposizioni collegate, vigenti in materia.